



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 168

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 24 febbraio 2014

INDICE**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Lunedì 24 febbraio 2014

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

C. 2121 Governo, approvato dal Senato

Parere alla V Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il decreto n. 151 in occasione della sua lettura da parte del Senato, riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato stesso.

L'articolo 1, comma 1, è stato modificato per rinviare al 30 aprile 2014 – anziché al 1° luglio 2014, come prevedeva il testo iniziale del Governo – l'applicazione della disposizione in materia di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato presso le regioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

Nell'articolo 1, comma 2, è stata inserita la lettera *0a*) che modifica le disposizioni (di cui all'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2014) in materia di compensazione dei danni subiti dalla società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell'operazione militare internazionale in Libia del 2011. In sostanza, per effetto delle disposizione introdotta dal Senato, i diritti introitati dalla società,

una volta certificati nel loro ammontare con le modalità previste, rimangono nella completa disponibilità della società stessa per quanto concerne la loro destinazione, senza dover essere destinati prioritariamente agli interventi necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali.

Nell'articolo 1, comma 2, è stata introdotta una lettera *a-bis*) che posticipa di un anno (estendendolo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) l'applicazione delle nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, disciplinate dall'articolo 1, commi 160 e 161, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

È stata soppressa la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1, volta ad escludere che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) debba contenere una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. A seguito di tale soppressione viene confermato che la Nota di aggiornamento al DEF deve recare anche tale valutazione.

Nell'articolo 1, comma 2, è stata inserita la lettera *c-bis*), in base alla quale gli intermediari finanziari di cui al comma 550 della legge di stabilità 2014 sono esentati da alcune previsioni dell'ordinamento. Gli intermediari finanziari in questione sono quelli vigilati dalla Banca d'Italia, i quali sono già esentati, in quanto enti di diritto privato, dall'applicazione della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente locale e i propri enti e organismi partecipati, dettata nella legge di stabilità 2014 (ai commi 551-562). Con la norma introdotta dal Senato si aggiungono per tali intermediari ulteriori esenzioni. In particolare, non si applica loro la disciplina che limita a tre i membri dei consigli di amministrazione delle società pubbliche strumentali; la disciplina che fissa in tre o cinque il numero dei membri dei consiglio di amministrazione delle società di società a totale partecipazione pubblica diverse da quelle strumentali; e la disciplina sull'incompatibilità tra incarichi pubblici recata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013. In particolare, questo prevede che l'incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni regionali e l'incarico di amministratore di ente pubblico regionale è incompatibile con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico della regione; e che gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni, nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione.

Il Senato è intervenuto anche sull'articolo 1, comma 2, lettera *d*), che ha modificato i termini per la riproposizione nell'anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio, discipli-

nata dal comma 573 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). In particolare, il Senato ha precisato che la riproposizione della procedura di riequilibrio è consentita a tutti gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte del rispettivo consiglio.

È stato modificato l'articolo 2, comma 1, che prevede che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali possono recedere dai contratti di locazione in corso al 15 dicembre 2013 comunicando entro il 30 giugno 2014 il relativo preavviso. La modifica chiarisce che il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso. La possibilità di esercitare la facoltà di recesso è stata prevista anche per gli immobili dei fondi immobiliari.

All'articolo 2 il Senato ha introdotto il comma 6-*bis*, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, né sono attribuiti gettoni di presenza.

All'articolo 3, il Senato è intervenuto sui compiti del commissario *ad acta* incaricato dell'attuazione delle misure di razionalizzazione e riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania. In particolare, il Senato ha stabilito che il Commissario presenti una relazione semestrale alle Commissioni parlamentari di competenza sullo stato di avanzamento lavori e sugli obiettivi raggiunti dal piano di rientro previsto dal decreto in esame.

Il Senato è intervenuto con modifiche all'articolo 4, il cui comma 1 consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del commissario per il rientro dal disavanzo di Roma capitale e reca altre misure di sostegno per il comune di Roma relative alla gestione dei suoi crediti nei confronti delle società partecipate.

A fronte delle predette misure di sostegno previste in favore del comune di Roma, i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* introdotti dal Senato impegnano il comune di Roma a trasmettere al Governo e alle Camere sia un rapporto che evidenzia le cause di formazione del disavanzo di parte corrente e l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale, sia un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, alla cui predisposizione (oltre che alla verifica della cui attuazione) concorre con un parere obbligatorio il tavolo interistituzionale (Stato, regione Lazio, provincia di Roma e comune di Roma capitale) di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012.

L'articolo 4, comma 2, stanziava poi risorse nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015 per il superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, cosiddetto Patto per Roma. Il Senato ha specificato

che l'attuazione degli interventi del Patto per Roma deve avvenire con le percentuali di realizzo previste dal protocollo stesso.

Il Senato è intervenuto infine sull'articolo 7, che reca disposizioni in favore della Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. L'articolo ha disciplinato il pagamento dei tributi il cui versamento era stato sospeso e ha previsto la possibilità di chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi. Il Senato ha modificato in alcuni punti la procedura per l'accesso al finanziamento.

In conclusione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle ore 13,45.

ALLEGATO

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (C. 2121 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2121, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», approvato, con modificazioni, dal Senato, in corso di discussione presso la V Commissione della Camera;

richiamato il parere espresso il 29 gennaio 2014 sul testo iniziale del decreto-legge, in occasione del suo esame al Senato;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 2, lettera *c*) modifica l'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), integrando la novella apportata al medesimo articolo 10 dall'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013);

l'ulteriore modifica al predetto articolo 10 dello statuto vale a precisare che – nel caso in cui la regione intervenga sui tributi erariali nei termini previsti dal medesimo articolo come novellato – la già prevista copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve intendersi «a carico del bilancio regionale»;

appare necessario che sulla nuova modifica dell'articolo 10 dello statuto sia sentita la regione interessata, atteso che l'articolo 54 dello statuto speciale della Sardegna, che detta il procedimento di revisione dello statuto stesso, stabilisce al quinto comma che le disposizioni del titolo III dello statuto (che tratta di «Finanze – Demanio e patrimonio» e include l'articolo 10) possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, «in ogni caso sentita la regione»;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a) pone in capo al commissario *ad acta* per il rientro del disavanzo della società EAV (trasporto su ferro) il potere di adottare provvedimenti in materia di rimodulazione del servizio, di costi standard e di politica tariffaria integrata e aziendale;

appare opportuno che gli interventi del commissario su queste materie siano coordinati con la programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 3, lettera a) sostituisce il comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che il Fondo di rotazione ivi già previsto per agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che hanno adottato il piano di stabilizzazione finanziaria e per il finanziamento mediante anticipazioni di cassa del piano di rientro della regione Campania venga destinato esclusivamente a quest'ultima finalità;

la lettera b) del medesimo comma 1 modifica conseguentemente il comma 9-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi già previsto definisca le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa in favore della regione Campania;

il citato comma 9-*ter* prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, laddove, alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dal decreto in esame, appare preferibile che il provvedimento sia adottato d'intesa con la sola regione Campania;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 7, dispone il pagamento diretto, da parte dello Stato a Trenitalia s.p.a., di 23 milioni di euro a titolo di corrispettivo per il 2013 per i servizi ferroviari di interesse locale resi dalla società nel triennio 2011-2013 nella regione Valle d'Aosta, prevedendo che a partire dal 2014 la regione possa stipulare apposita convenzione con Trenitalia s.p.a. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale;

sottolineata l'importanza di realizzare quanto prima il trasferimento dei predetti servizi ferroviari alla regione Valle d'Aosta, in conformità con quanto già stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che risulta allo stato non attuato, e nel rispetto delle garanzie costituzionali di autonomia della regione, oltre che in ossequio al principio di cui all'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione;

preso atto che:

l'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma a inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito del co-

mune fino a un massimo di 115 milioni di euro le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri anteriori al 28 aprile 2008 e consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti inseriti nella massa attiva di cui al citato documento vantati verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva, conseguentemente autorizzando il comune ad avvalersi di appositi piani pluriennali (massimo decennali) per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti;

a fronte delle predette misure di sostegno previste in favore del comune di Roma, i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4 – introdotti dal Senato – impegnano il medesimo comune a trasmettere al Governo e alle Camere sia un rapporto che evidenzi le cause di formazione del disavanzo di parte corrente e l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale, sia un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, alla cui predisposizione (oltre che alla verifica della cui attuazione) concorre con un parere obbligatorio il tavolo interistituzionale (Stato, regione Lazio, provincia di Roma e comune di Roma capitale) di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012;

preso altresì atto che:

l'articolo 6, comma 2, primo periodo – non essendo stata definita una deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in ordine ai criteri di ripartizione per il 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 – conferma per l'anno in questione le modalità di riparto del predetto fondo già stabilite per il 2012, prevedendo inoltre che alla ricognizione delle specifiche risorse da assegnare a ciascuna provincia si provveda con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il medesimo articolo 6, comma 1, secondo periodo – non essendo intervenuta la determinazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in merito alle riduzioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, dei trasferimenti erariali da assegnare alle province – prevede che le riduzioni in questione siano effettuate secondo gli importi indicati direttamente dal decreto in esame;

il medesimo articolo 6 dispone infine in merito alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere per il 2013 direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), verifichi la Commissione di merito che la modifica dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna

ivi prevista (mediante novella dell'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014) sia stata introdotta nel rispetto del procedimento di modifica statutaria dettato dall'articolo 54 dello statuto stesso (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), il quale consente la modifica delle disposizioni del titolo III (nel quale rientra l'articolo 10) con «leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole: «adotta i provvedimenti più idonei», le seguenti parole: «sulla base degli atti di programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale»;

b) all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma *9-ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che lo stesso sia adottato d'intesa con la regione Campania, anziché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

c) si invita la Commissione di merito a tenere conto della necessità che sia quanto prima realizzato il trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta in conformità con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e nel rispetto dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione e delle garanzie costituzionali di autonomia della regione.

